

## **STATUTO**

### **Titolo I**

#### **Norme generali**

art. 1 (Costituzione e denominazione)

1. E' costituito, ai sensi e per gli effetti degli art. 30, 31 e 114 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, tra i Comuni di GAETA (LT) e BRACCIANO (RM) il Consorzio pubblico denominato

"Co. I. Fa. L." (Consorzio Intercomunale Farmacie Laziali), previa approvazione della convenzione sottoscritta tra gli enti aderenti, della quale il presente Statuto è parte integrante e sostanziale.

art. 2 (Natura e mezzi)

1. Il Consorzio è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, costituito per l'esercizio integrato fra i Comuni consorziati delle funzioni relative ai servizi previsti nel presente Statuto.

2. Il Consorzio è disciplinato dal D.lg. 18 agosto 2000 n. 267, dal presente Statuto, dai successivi regolamenti interni e da ogni altra disposizione di legge o regolamentare prevista per i consorzi tra enti locali, ed informa la sua attività ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

3. Ai fini statutari, il Consorzio potrà utilizzare la propria capacità contrattuale di ente pubblico nelle forme consentite dalle leggi italiane e comunitarie, nonché dal presente Statuto.

art. 3 (Condizioni di partecipazione. Adesione successiva)

1. La partecipazione al Consorzio comporta la formale manifestazione della volontà dei Comuni di delegare al Consorzio l'esercizio delle funzioni ad essi spettanti in relazione al servizio pubblico farmaceutico e alle altre attività rientranti nell'oggetto dell'attività consortile.

2. I Comuni consorziati hanno il dovere di accettare sul proprio territorio la collocazione degli impianti e/o di altri beni strumentali alla realizzazione delle attività consortili.

3. E' ammessa, senza limiti numerici e senza limitazioni territoriali, la successiva adesione di ulteriori Comuni che intendano collaborare al perseguimento dei fini consortili, assumendo diritti ed obbligazioni in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.

4. L'adesione al Consorzio è subordinata ad approvazione da parte dell' Assemblea consortile, nonché all'espressa e preventiva approvazione da parte del Consiglio Comunale del consorziando Comune, della convenzione stipulata tra gli enti costituenti e del presente Statuto.

5. L'adesione al Consorzio, se richiesta ed accettata dopo che il Consorzio abbia disposto l'affidamento del servizio pubblico farmaceutico, comporta per il nuovo Comune consorziato l'obbligo del trasferimento al soggetto affidatario del diritto di gestire la sede farmaceutica di propria titolarità.

6. L'ulteriore esercizio di diritto di prelazione per sedi farmaceutiche da parte dei comuni consorziati, ne comporta l'automatico affidamento al consorzio partecipato.

art. 4 (Recesso)

1. Ogni Comune consorziato ha facoltà di recedere dal Consorzio, limitatamente ai casi previsti dalla legge e purché siano decorsi almeno 10 anni dalla costituzione o dalla adesione.

2. Qualora all'atto del recesso di un Comune, il Consorzio abbia già affidato la gestione dei servizi di quell'ente, il recesso produrrà effetti soltanto allo scadere della convenzione di affidamento.

3. Il Comune consorziato che intenda recedere dal vincolo consortile dovrà notificare al Presidente del Consorzio, nelle forme di legge, l'atto di recesso e la relativa deliberazione del Consiglio comunale, entro e non oltre il trenta giugno di ogni anno. Se non ricorrano motivi ostativi, debitamente accertati con deliberazione dell'Assemblea consortile, il recesso diviene operativo ed efficace da gennaio dell'anno successivo. Entro 120 giorni da tale ultima data, eventuali rimborsi e/o restituzioni dovranno essere effettuati dal Consorzio al Comune recedente.

art. 5 (Scopo)

1. Il Consorzio ha per scopo l'esercizio associato delle funzioni di governo, programmazione ed organizzazione del servizio farmaceutico. Obiettivo del Consorzio è l'istituzione dei servizi relativi alle funzioni farmaceutiche presenti sul territorio, mediante l'integrazione fra i Comuni, la diffusione ed implementazione dei servizi, l'omogenea definizione di criteri, standard qualitativi e modalità di erogazione delle prestazioni, la razionalizzazione dell'organizzazione, la riduzione della spesa pubblica.

2. I Comuni consorziati, previo assenso manifestato con specifica deliberazione dell'Assemblea consortile, possono affidare altre funzioni al Consorzio purché non contrastino con lo scopo sopra indicato.

3. Gli scopi sopra descritti potranno essere perseguiti anche attraverso la costituzione di Enti strumentali di cui all'art.6.

art. 6 (Costituzione di Enti Strumentali)

1. Il Consorzio, previa deliberazione dell'Assemblea dei Consorziati, in luogo di una gestione imprenditoriale in via diretta, autonoma ed esclusiva, nei limiti previsti dalla legge, potrà costituire e/o partecipare ad altri consorzi o a società di capitale pubblico o miste (a prevalente capitale pubblico o privato) cui affidare l'espletamento di tutte o parte delle attività rientranti nello scopo del Consorzio stesso, in armonia con la normativa vigente.

2. Il Consorzio è solidalmente responsabile, nei confronti di un eventuale soggetto affidatario della gestione del ser-

vizio di gestione farmaceutica, del rispetto e del corretto adempimento, da parte di tutti i Comuni consorziati, degli obblighi assunti, attivando le iniziative anche giudiziarie che all'uopo si rendano necessarie.

art. 7 (Durata)

1. La durata del Consorzio è stabilita in 50 anni dalla sua costituzione e potrà essere prorogata con apposita deliberazione dell'Assemblea consortile.

2. In caso di cessazione, il patrimonio del Consorzio dovrà essere liquidato da un commissario appositamente nominato e dovrà essere ripartito fra i singoli consorziati in parti uguali.

3. In sede di ripartizione i Comuni in cui insistono i beni mobili o immobili costituenti il patrimonio consortile avranno diritto di opzione sugli stessi.

art. 8 (Sede sociale)

1. Il Consorzio ha sede nel comune di GAETA (LT) presso la Casa Comunale.

2. L'Assemblea consortile delibera sul trasferimento della sede.

art. 9 (Ambito di intervento)

1. Il Consorzio opera nel territorio dei Comuni consorziati.

art. 10 (Quote di partecipazione)

1. Le quote di partecipazione al Consorzio sono uguali per ciascun Comune.

2. I Comuni versano all'atto della costituzione del Consorzio o all'atto dell'adesione la somma di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) al fine di costituire un fondo consortile con cui assicurare gli impegni del Consorzio.

3. I Comuni consorziati sono obbligati a versare, in proporzione alla quota di partecipazione, le eventuali ulteriori somme necessarie per il funzionamento del Consorzio e per il rispetto del pareggio di bilancio, quantificate dall'Assemblea consortile in sede di approvazione del bilancio preventivo o consuntivo.

4. Sino a quando il Consorzio non percepirà ricavi dalla gestione delle farmacie, in qualsiasi forma gestite, non è prevista alcun compenso e/o indennità per il Direttore Generale, in deroga all'art.29.

art. 11 (Mandato)

1. La partecipazione al Consorzio comporta l'obbligo di consentire che il Consorzio agisca in via esclusiva in nome e per conto di ciascun Comune attraverso i propri organi, nei limiti dei poteri a ciascuno di essi attribuiti ed in attuazione degli scopi consortili. Tali finalità si intendono conferite dai Consorziati al Consorzio attraverso mandato senza riserva o eccezione alcuna, fermo ed impregiudicato il rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

2. Il mandato comprende, tra l'altro:

- a) la facoltà per il Consorzio di costituire e/o partecipare ad altri enti o società per conto dei Consorziati;
- b) la facoltà di predisporre schemi di convenzione o regolamenti nell'interesse dei Consorziati;
- c) la facoltà di sottoscrivere convenzioni per l'affidamento del servizio farmaceutico e contratti di gestione, anche in nome e per conto dei singoli Consorziati, quando la loro conclusione costituisca mera modalità di adempimento degli obblighi e degli impegni derivanti dalla partecipazione al Consorzio, semplice esecuzione di deliberazioni prese dal Consorzio o esecuzione di accordi e/o convenzioni sottoscritte dal Consorzio nell'interesse dei Consorziati.

## **Titolo II**

### **Organi del Consorzio**

#### art. 12 (Organi)

1. Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea consortile;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Direttore Generale;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

#### art. 13 (Assemblea consortile)

1. L'Assemblea consortile, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei Comuni consorziati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti gli enti aderenti.

2. L'Assemblea consortile è composta dai rappresentanti dei Comuni consorziati, nella persona del Sindaco o di un suo delegato,

3. L'eventuale delegato del Sindaco deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità al Consiglio comunale.

4. Non può essere delegato un componente del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori dei Conti o un dipendente del Consorzio. Si applicano comunque le disposizioni di cui all'art. 2372 cod. civ.

5. La sostituzione o la cessazione del Sindaco dalla propria carica comporta l'automatica inefficacia della delega.

6. Ogni Comune consorziato ha diritto ad un voto nell'Assemblea.

7. Qualora si verificano variazioni alla quota proporzionale di partecipazione dei singoli Comuni consorziati, a seguito di decadenza, recesso o adesione di nuovi enti, l'Assemblea consortile delibera la proposta necessaria a ripristinare il valore percentuale delle quote di partecipazione. Il Presidente del Consorzio comunica a tutti i consorziati l'adeguamento.

#### art. 14 (Attribuzioni dell'Assemblea consortile)

1. L'Assemblea consortile è l'organo di indirizzo e controllo amministrativo del Consorzio e definisce gli indirizzi generali dell'attività dell'Ente.

2. L'Assemblea consortile, oltre alle ulteriori attribuzioni disciplinate nel presente Statuto, è competente a:

- a) determinare gli indirizzi generali ai quali il Consiglio di Amministrazione deve attenersi per il perseguimento delle finalità consortili. In particolare, l'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, stabilisce le modalità con le quali provvedere alla gestione del servizio farmaceutico, regolandone tempi e forme, fissando il quadro generale economico e tariffario;
- b) approvare la convenzione di servizio da stipulare con l'eventuale affidatario della gestione;
- c) approvare gli atti fondamentali ad essa sottoposti dal Consiglio di Amministrazione;
- d) deliberare in ordine alle richieste di ammissione o di recesso nel Consorzio;
- e) formulare le proposte di modificazione dello Statuto e, in seguito all'approvazione dei Comuni consorziati, dichiararne l'efficacia.

art. 15 (Convocazione dell' Assemblea)

1. L'Assemblea si riunisce presso la sede sociale o in qualsiasi altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

2. Le convocazioni dell'Assemblea sono disposte dal Presidente del Consorzio mediante telefax riportante la ricevuta di corretta ricezione o telegramma. L'avviso di convocazione deve pervenire al domicilio dei rappresentanti almeno 5 giorni prima dell'adunanza.

3. Nei casi di eccezionale e dimostrata urgenza, l'avviso deve pervenire almeno 24 ore prima della seduta.

4. L'avviso di convocazione deve riportare il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno delle materie da trattare in Assemblea. Nell'avviso può essere fissata la data per l'eventuale seconda convocazione.

5. In caso di mancato rispetto delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa comunque validamente costituita qualora intervengano tutti i rappresentanti dei Comuni consorziati e vi sia il consenso unanime sull'ordine del giorno.

art. 16 (Adunanza ordinaria)

1. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte l'anno per l'approvazione dei bilanci.

2. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio può essere convocata anche entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio nei casi previsti dalla legge.

3. L'Assemblea consortile può riunirsi in sedute straordinarie nei seguenti casi:

- a) qualora lo richieda il Presidente dell'Assemblea consortile;
- b) su richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- c) su richiesta dei componenti dell'Assemblea consortile

che rappresentino almeno un terzo (1/3) dei comuni consorziati. L'istanza di convocazione dell'Assemblea straordinaria deve indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

4. Il Presidente dell'Assemblea provvede entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

art. 17(Costituzione e validità delle deliberazioni)

1. L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta dei Comuni consorziati e, in seconda convocazione, con la presenza dei rappresentanti di almeno un terzo (1/3) dei Comuni consorziati.

2. E' necessaria la maggioranza qualificata dei due terzi (2/3) dei Comuni consorziati, sia in prima che in seconda convocazione, per l'adozione delle deliberazioni concernenti:

a) la nomina e/a revoca del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

b) la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti;

c) la proposta di modificazioni dello Statuto;

d) l'ammissione o il recesso dei Comuni dal Consorzio.

3. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. Alle deliberazioni dell'Assemblea consortile si applica la disciplina propria degli atti dei Consigli comunali. Esse sono assunte a voto palese, salvo che si verta su questioni che debbono rimanere riservate o si eserciti apprezzamento di qualità soggettive.

art. 18 (Presidente dell'Assemblea consortile)

1. L'Assemblea consortile è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di impedimento, da altra persona eletta dalla stessa Assemblea per l'occasione.

2. Il Presidente può essere assistito da un segretario, le cui funzioni saranno svolte da un componente dell'Assemblea consortile.

3. Il Presidente dell'Assemblea consortile:

a) convoca l'Assemblea consortile fissando il relativo ordine del giorno;

b) presiede l'Assemblea consortile e sottoscrive insieme al segretario i verbali delle sedute assembleari;

c) cura, insieme al segretario, la trasmissione ai Comuni consorziati degli atti fondamentali del Consorzio;

d) compie tutti gli atti amministrativi necessari per rendere esecutive le deliberazioni dell'Assemblea consortile;

e) provvede a quanto necessario per il funzionamento dell'Assemblea consortile.

art. 19 (Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consorzio è amministrato da Consiglio di Amministrazione composto da 3 a 5 membri, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea consortile.

2. Possono essere nominati componenti del Consiglio di Ammi-

nistrazione solo coloro che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità al Consiglio comunale, con esclusione dei consiglieri comunali dei comuni consorziati.

3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni.

4. L'insediamento dei successivi componenti deve avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla deliberazione assembleare di nomina.

5. L'intero Consiglio di Amministrazione decade dal mandato qualora, nel corso del quinquennio, l'Assemblea consortile abbia proceduto alla revoca della metà degli amministratori.

art. 20 (Decadenza e sostituzione degli amministratori)

1. Nel caso in cui un componente del Consiglio di Amministrazione decada o cessi anticipatamente dalla carica, il Presidente convoca l'Assemblea consortile per la sostituzione entro 30 giorni dalla data in cui si è verificata la causa di cessazione o egli ne sia venuto a conoscenza.

2. La sostituzione del componente del Consiglio di Amministrazione è efficace con l'esecutività della deliberazione assembleare di nomina.

3. I componenti del Consiglio di Amministrazione nominati in sostituzione assumono l'anzianità dei consiglieri decaduti o cessati dalla carica.

art. 21 (Incompatibilità e decadenza)

1. Oltre alle incompatibilità previste dalle leggi vigenti, non possono ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione coloro che siano in controversia, sia giudiziale che stragiudiziale, con il Consorzio o con i Comuni consorziati, nonché i titolari, i soci, gli amministratori e i dipendenti con poteri di rappresentanza di imprese esercenti il servizio pubblico farmaceutico o attività ad esso connesse.

2. Sono dichiarati decaduti gli amministratori che non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione.

art. 22 (Conflitto di interessi)

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono prendere parte a sedute aventi all'ordine del giorno atti nei quali abbiano interesse personale essi stessi, loro parenti o affini entro il quarto grado compreso.

art. 23 (Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione è titolare dei più ampi poteri di gestione, ordinaria e straordinaria, del Consorzio per il perseguimento dei fini indicati nel presente Statuto e nei limiti degli indirizzi programmatici e delle direttive dell'Assemblea consortile.

2. In particolare, il Consiglio di Amministrazione elabora e sottopone all'approvazione dell'Assemblea consortile le pro-

poste relative ai seguenti atti fondamentali:

- a) il Piano-Programma, comprendente il contratto di servizio che disciplini il rapporto del Consorzio con l'eventuale soggetto affidatario della gestione del servizio farmaceutico;
- b) i Bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale;
- c) il Conto consuntivo;
- d) il Bilancio di esercizio.

art. 24 (Trasmissione atti fondamentali)

1. Gli atti fondamentali del Consorzio sono trasmessi in copia integrale ai Comuni consorziati dopo l'approvazione assembleare e dopo l'eventuale controllo positivo da parte del Collegio dei Revisori, a cura del segretario e sotto la responsabilità del Presidente.

art. 25 (Convocazione e validità delle sedute)

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato a cura del Presidente e si riunisce presso la sede del Consorzio o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione che deve anche prevedere il giorno, l'ora e le materie da trattare.

2. L'avviso di convocazione deve essere inviato mediante telex, da spedirsi almeno 8 giorni prima della seduta, o mezzo equivalente, ai componenti il Consiglio di Amministrazione nel domicilio indicato dagli stessi.

3. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei componenti, compreso il Presidente; in seconda convocazione con la presenza di almeno 1/3 dei componenti, compreso il Presidente.

4. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità dei voti prevale quello espresso dal Presidente.

5. Devono comunque essere prese a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica le deliberazioni concernenti:

- a) l'acquisto e la cessione delle partecipazioni nel capitale dell'eventuale società affidataria della gestione dei servizi di cui al presente Statuto, assunte in coerenza con il Piano - programma deliberato dall'Assemblea consortile e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in tema di alienazione delle quote di capitale nelle società di gestione di servizi pubblici;
- b) la nomina o la designazione dei rappresentanti del Consorzio in seno agli organi amministrativi e di controllo delle società o degli enti ai quali il Consorzio partecipa.

6. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche. Alle sedute aventi ad oggetto la trattazione degli atti fondamentali devono essere presenti anche i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

7. Il Consiglio di Amministrazione può invitare a partecipare alle sedute chiunque ritenga opportuno per chiarimenti o comunicazioni relative alle materie all'ordine del giorno.

8. Le deliberazioni sono verbalizzate a cura del Presidente e del Segretario.

art. 26 (Presidente del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene eletto dall'Assemblea consortile per assolvere ai compiti istituzionali previsti nel presente Statuto.

2. In caso di assenza o di impedimento, le funzioni sono esercitate dal consigliere di amministrazione più anziano di età.

art. 27 (Attribuzioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione)

1. Al Presidente spettano la firma sociale e la rappresentanza esterna del Consorzio di fronte ai terzi, anche in giudizio, nell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

2. In particolare, il Presidente:

a) rappresenta il Consorzio nei rapporti istituzionali con i Comuni, anche non consorziati, con le Regioni, con le Amministrazioni statali e con ogni altro ente, sia pubblico che privato;

b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea consortile;

c) propone al Consiglio di Amministrazione i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità del Consorzio;

d) controlla e coordina l'attività complessiva del Consorzio, promuovendo indagini e verifiche sulla corretta gestione del servizio farmaceutico da parte dell'eventuale affidatario, e proponendo al Consiglio di Amministrazione le azioni conseguenti;

e) compie gli atti necessari a rendere esecutive le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione, vigilando sulla relativa attuazione;

f) firma i mandati di pagamento, le procure alle liti, la corrispondenza e gli atti del Consiglio di Amministrazione;

g) esegue gli incarichi affidatigli dal Consiglio di Amministrazione;

h) adotta, in caso di comprovata necessità ed urgenza e sotto la propria responsabilità, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione da sottoporre a ratifica nella prima adunanza utile del medesimo Consiglio;

i) comunica all'Assemblea consortile la vacanza dalla carica di Consigliere a seguito di decadenza, morte o dimissioni;

j) segnala all'Assemblea consortile le cause che comportano la dichiarazione di decadenza;

k) compie tutti gli atti che gli sono demandati dalla legge, dal presente Statuto o da apposite deliberazioni.

art.28 ( Il Direttore Generale)

1. Il Direttore Generale è nominato dall'Assemblea consortile nel rispetto della normativa vigente e dura in carica

per tre anni, tale termine è rinnovabile.

2. Il Direttore Generale esegue le direttive provenienti dalle deliberazioni Assembleari e del Consiglio di Amministrazione;

3. Il Direttore Generale può presenziare all'Assemblea consortile se invitato e senza diritto di voto; prende parte al CdA senza diritto di voto. Il CdA può riunirsi autonomamente anche senza la partecipazione del Direttore Generale.

4. Per le incompatibilità del Direttore Generale valgono le medesime disposizioni previste per il Consiglio di Amministrazione.

5. Le indennità del Direttore Generale sono disciplinate dal successivo art.29.

#### art. 29 (Rimborsi spese e compensi agli amministratori)

1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori dal capoluogo del comune ove ha sede il consorzio, previa autorizzazione del presidente dello stesso, è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute. La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata dalla documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.

2. Non sono previsti compensi agli Amministratori, ad eccezione dei rimborsi spese sopra descritti. Il compenso per il Direttore Generale non potrà superare l'importo lordo massimo annuale di € 9.000 (novemila/00) onnicomprensivi.

3. Per i Revisori dei Conti si fa riferimento all'art.30.

#### art. 30 (Collegio dei Revisori dei Conti)

1. La revisione dei bilanci, il controllo sulla regolarità contabile e la vigilanza sulla gestione economica e finanziaria è affidata ad un Collegio dei Revisori, composto da 3 membri, compreso il Presidente, nominati dall'Assemblea consortile.

2. I componenti del Collegio dei Revisori devono essere scelti tra gli iscritti agli Ordini professionali di categoria dei Dottori Commercialisti, dei Ragionieri e dei Revisori Ufficiali dei Conti secondo quanto previsto dalla vigente normativa. Il loro compenso sarà deliberato dall'Assemblea, tenendo presente i minimi tariffari previsti dalla normativa vigente.

3. Non possono essere nominati Revisori dei Conti, gli amministratori del Consorzio, i loro coniugi, parenti o affini entro il quarto grado compreso, i componenti dell'Assemblea consortile o dei Consigli comunali degli enti consorziati, nonché coloro che sono legati al Consorzio da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita, coloro che sono comproprietari, soci o dipendenti di imprese esercenti

il servizio farmaceutico, coloro che hanno liti pendenti con il Consorzio, coloro che versano nelle condizioni di ineleggibilità previste dal Codice Civile per la composizione del Collegio Sindacale delle società di capitali.

4. La proposta di scelta dei Revisori non può essere discussa e deliberata ove non sia adeguatamente motivata e corredata da specifici titoli e requisiti professionali.

art. 31 (Durata)

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica 3 anni e può essere riconfermato solo per un altro triennio. La decadenza del Presidente o del Consiglio di Amministrazione non comporta la decadenza del Collegio dei Revisori.

2. In caso di rinuncia, di decadenza, di revoca o di morte di un Revisore si provvede alla sostituzione entro 60 giorni.

art. 32 (Compiti del Collegio dei Revisori dei Conti)

1. Il Collegio dei Revisori accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, l'osservanza delle norme tributarie e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e delle scritture contabili, redigendo apposita relazione nella quale siano evidenziate le corrette valutazioni di bilancio.

2. Al fine di adempiere alla funzione di vigilanza sulla gestione economico e finanziaria del Consorzio, il Collegio dei Revisori:

a. esamina i progetti dei bilanci preventivi annuali e pluriennali, nonché le loro variazioni, esprimendo eventuali osservazioni e proposte motivate;

b. formula una propria relazione al Bilancio Consuntivo;

c. esamina la documentazione relativa alla situazione economica e finanziaria del Consorzio e la relazione sulla verifica periodica dello Stato di attuazione del Piano-Programma, formulando eventuali e motivate osservazioni e proposte al Consiglio di Amministrazione;

d. esprime il proprio parere su specifiche questioni attinenti alla gestione economica e finanziaria ad esso sottoposte dal Consiglio di Amministrazione;

e. vigila sull'osservanza delle leggi e dello Statuto del Consorzio.

3. I Revisori possono partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto e, comunque, possono chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle attività consortili. Partecipano alle sedute del Consiglio di Amministrazione nelle quali si discutono il Bilancio Preventivo, il Conto Consuntivo e i provvedimenti di particolare rilevanza economico-finanziaria. In ogni caso sono valide le sedute anche in loro assenza a condizione che sia stata effettuata regolare comunicazione.

4. Ai componenti del Collegio dei Revisori è assicurato l'accesso agli atti e documenti del Consorzio che siano di inte-

resse per l'espletamento delle loro funzioni.

5. Ogni anno il Collegio dei Revisori presenta all'Assemblea consortile una relazione sull'andamento della gestione consortile nella quale siano quantificati in termini economici i dati della gestione.

art. 33 (Funzionamento e responsabilità)

1. Il Collegio dei Revisori si riunisce almeno ogni trimestre. Delle riunioni del Collegio é redatto processo verbale che va trascritto in apposito registro e sottoscritto dagli intervenuti.

2. Le deliberazioni del Collegio dei Revisori sono adottate a maggioranza e, a parità di voti, prevale quello del Presidente. Il Revisore dissenziente fa iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

### **Titolo III**

#### **Gestione economica e finanziaria**

art. 34 (Patrimonio consortile)

1. Il capitale di dotazione del Consorzio è costituito dai beni mobili e immobili, comprese le disponibilità finanziarie, conferite dai Comuni consorziati al momento della costituzione del Consorzio stesso, dal fondo di riserva, dai fondi straordinari eventualmente costituiti e da tutti i beni mobili e immobili acquistati o realizzati nell'attuazione dello scopo consortile.

2. Al finanziamento degli investimenti il Consorzio provvede con i fondi accantonati con i contributi dello Stato, della Regione, di altri enti pubblici o privati, con la contrazione di mutui, con eventuali prestiti obbligazionari ove possibili e nei limiti consentiti dal deliberato dell'Assemblea consortile.

3. Il Consorzio ha la piena disponibilità del patrimonio consortile.

art. 35 (Equilibrio di gestione)

1. Il Consorzio informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e persegue l'obbligo del pareggio di bilancio attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

art. 36 (Utili di gestione)

1. Gli utili accertati dal rendiconto di esercizio approvato, al netto dell'accantonamento per il fondo di riserva e delle somme necessarie per il raggiungimento degli scopi consortili, sono devoluti ai Comuni consorziati in modo proporzionale alle quote di partecipazione.

art. 37 (Piano programma)

1. Il Piano - programma contiene le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire indicando:

a) le linee di sviluppo del servizio farmaceutico nel-

l'ambito territoriale dei Comuni consorziati;

b) il programma degli investimenti e le relative modalità di finanziamento;

c) le previsioni e le proposte in ordine alle condizioni di erogazione delle prestazioni di servizio.

2. Il Piano - programma è aggiornato oppure confermato annualmente in occasione della presentazione dei bilanci.

art. 38 (Bilancio pluriennale)

3. Il Bilancio pluriennale di previsione è redatto in coerenza con il Piano - programma e ha durata triennale. Esso comprende distintamente per ogni esercizio le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione.

art. 39 (Bilancio Preventivo Annuale)

1. L'esercizio consortile coincide con l'anno solare.

2. Il Bilancio di previsione viene approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 15 ottobre di ogni anno e non può chiudere in disavanzo.

art. 40 (Conto Consuntivo)

1. Entro il 31 marzo, il Presidente sentito il Collegio dei Revisori dei Conti presenta il Conto Consuntivo della gestione conclusasi il 31 dicembre precedente al Consiglio di Amministrazione.

2. Il Conto consuntivo si compone del Conto economico e dello stato patrimoniale consolidato di tutte le attività del Consorzio, corredati dalla nota integrativa e dagli allegati necessari alla migliore comprensione dei valori esposti e dei fatti di gestione rappresentati.

3. Nella relazione illustrativa del Conto consuntivo, il Presidente indica:

a) i criteri di valutazione degli elementi della situazione patrimoniale;

b) i criteri seguiti nella determinazione delle quote di ammortamento e degli eventuali accantonamenti per la costituzione di fondi di gestione;

c) le motivazioni degli scostamenti rispetto al Bilancio di previsione.

4. Il Consiglio di Amministrazione delibera entro il 15 aprile di ogni anno il Conto consuntivo ed entro 5 giorni lo trasmette, con propria relazione di carattere politicogestionale, al Collegio dei Revisori per la relazione di loro competenza.

art. 41 (Scritture contabili e libri obbligatori)

1. Il Consorzio adotta le registrazioni contabili ed extra-contabili necessarie per evidenziare la situazione patrimoniale e finanziaria, nonché costi, ricavi e risultati del Consorzio, utilizzando le più aggiornate tecniche per il controllo della gestione. Il Consorzio tiene inoltre tutti i libri contabili obbligatori in base alla legge.

**Titolo IV**

## **Rapporti con gli utenti**

art. 42 (Forme di consultazione ed informazione)

1. Il Consorzio si propone di perseguire una gestione, efficace e trasparente del servizio farmaceutico e di altri eventuali servizi, garantendo la partecipazione degli utenti alla determinazione delle linee generali. A questo fine, sono esaminate le istanze degli utenti o dei cittadini, singoli o associati, dirette a promuovere il miglioramento della gestione in affidamento e la tutela degli interessi collettivi.

2. Il Consorzio garantisce la piena informazione agli utenti sull'attività di gestione del servizio, anche attraverso l'ausilio di tecnologie informatiche.

art. 43 (Diritto di accesso)

1. Con apposito regolamento il Consorzio:

a) assicura ai cittadini, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi del Consorzio, ivi compresi quelli del Consiglio di Amministrazione, disciplinando il rilascio di copie degli atti, previo pagamento dei soli costi relativi, nonché le tassative eccezioni nei limiti consentiti dall'art. 7 della legge n. 241/90 s.m. e dal regolamento sull'accesso agli atti;

b) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano.

art. 44 (Albo del Consorzio)

1. Le deliberazioni degli organi del Consorzio, per le quali la legge o il presente Statuto prevedano la pubblicazione, vengono affisse per 15 giorni consecutivi in apposito spazio destinato ad Albo pubblico nella sede del Consorzio, nonché negli Albi pretori dei Comuni consorziati.

## **Titolo V**

### **Controllo**

art. 45 (Controllo del servizio)

1. Il Consorzio può attivare indagini conoscitive (ricerche di mercato, indagini demoscopiche, Panel di utenti, analisi merceologiche, ecc.) finalizzate a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del servizio.

2. Il Consorzio può effettuare in qualunque momento visite ed ispezioni nei locali deputati alla gestione del servizio farmaceutico, nonché nei luoghi in cui venga svolto il servizio di cui all'oggetto sociale.

3. In occasione delle visite e delle ispezioni, il Consorzio può effettuare rilevazioni ed ogni altra operazione conoscitiva, ivi compreso l'acquisizione di copie documentali o l'assunzione di testimonianze relative all'espletamento del servizio in parola.

art. 46 (Rinvio alla Legge)

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto i Consorziati fanno pieno ed espresso riferimento alle disposi-

zioni di Legge vigenti in materia, anche speciale.

2. Al presente Consorzio, si applicano per quanto attiene alla finanza, alla contabilità, ed al regime fiscale, le norme previste per le aziende speciali (articolo 31 comma 8 D.lg. 267/2000).

Firmato in calce e a margine in originale da:

MITRANO Cosmo e SALA Giuliano

Massimo DE PRISCO      NOTAIO      SIGILLO